

**CONTRATTO DI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DEL ATTIVITA’
DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI LUNGO LE
TRATTE AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
9° TRONCO DI UDINE**

Codice Appalto TENDER_68169

Codice CIG

Contratto SAP n.

TRA

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., / Direzione Nono Tronco di Udine, con sede in Tavagnacco (UD), 33010, SS 13 km 134+100, in persona dell’Ing. Luca Della Longa, nato a Palmanova (UD) il 15/11/1981 nella qualità di Direttore di Tronco, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di giusta procura (nel seguito per brevità anche “Committente”)

E

l’impresa, con sede legale in (.....), Via C.a.p., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.°, partita IVA....., rappresentata da in qualità di giusti poteri risultanti da [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI costituito con l’impresa/e con sede legale in (.....), Via C.a.p. iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.° partita IVA.....(Mandante) e l’impresa con sede legale in (.....), Via C.a.p. iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.° partita IVA(Mandante), (nel seguito per brevità anche “Contraente”),

Codice fornitore

di seguito definite congiuntamente le “Parti”

PREMESSO:

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A/23 Udine-Tarvisio;
- che il Committente ha manifestato la volontà di indire una procedura ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzata alla conclusione di un Contratto per singolo lotto;
- che il Committente, ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5[^] Serie Speciale - contratti pubblici - il, con la quale ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di cui in epigrafe esperita in data
- che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa quale prima in graduatoria, che han presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa per il lotto in oggetto;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione agli Appaltatori predetti, comunicate rispettivamente con nota del e con nota del
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del presente contratto;
- l'affidamento delle prestazioni oggetto del Contratto verrà attribuito all'Operatore economico aggiudicatario, fino al raggiungimento dell'intero importo complessivo del lotto posto a base d'asta;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 36/2023 integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e ss.mm.ii.;
- che l'applicazione del regime del cd. “split-payment” (di cui al successivo art. “PAGAMENTT”) ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica del Committente.

- è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);
- (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente Contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");
- che nel presente contratto con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 "VALIDITÀ DELLE PREMESSE"

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO"

Le prestazioni oggetto del presente Contratto consistono in servizi di sgombero neve e spargimento cloruri.

L'Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione della Committente le risorse e l'organizzazione in termini di uomini, mezzi e strumenti per la programmazione delle attività e gestione in sicurezza e qualità delle stesse di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Il Contratto riguarderà servizi da svolgersi in presenza di traffico e quindi tali da richiedere gli apprestamenti di segnaletica e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti e dalle particolari disposizioni del Committente contenute negli allegati contrattuali. I relativi cantieri, ove interferenti con la circolazione autostradale o stradale (con riferimento alla viabilità di enti terzi se interessata) saranno inoltre soggetti ai percorsi valutativi e autorizzativi previsti dagli enti proprietari della suddetta viabilità al fine di minimizzare gli effetti dei cantieri stessi sul traffico. Gli oneri connessi a tali percorsi autorizzativi ed alle modifiche dei programmi lavori che dovessero a tal fine essere adottate devono intendersi comprese e compensate, salvo diversa indicazione, nei prezzi contrattuali.

Per quanto concerne le attività oggetto del presente affidamento nonché per ogni ulteriore dettaglio dei medesimi si rimanda al capitolato tecnico allegato.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:

- A. Capitolato Speciale;
- B. Offerta tecnica e relativi allegati Appaltatore;
- C. Offerta economica Appaltatore;
- D. Elenco prezzi "ASPI" a base di gara per prestazioni di Servizi;
- E. DUVRI;
- F. Cauzione definitiva Appaltatore;
- G. Polizza CAR All-risk Appaltatore;
- H. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia;
- I. Indirizzi Operativi_sicurezza_operatore_su_strada ;
- J. Policy Integrata dei Sistemi di Gestione;
- K. /in caso di RTI/ Atto costitutivo del Raggruppamento Temporanei di Imprese;

Articolo 3 "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI"

I servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico che, qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto.

L'arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto è compreso tra novembre ed aprile con possibilità di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle tratte autostradali e dell'andamento stagionale. Il servizio sarà remunerato con compenso fisso (parte fissa) per le mensilità previste e compenso variabile in funzione delle ore di attesa e/o movimento di ogni singolo mezzo in dipendenza dalle precipitazioni nevose. Il servizio pertanto verrà attivato secondo le effettive necessità, su esplicita comunicazione del RUP/DEC ferma restando la disponibilità dei mezzi che sarà

compensata con i canoni mensili secondo il periodo previsto dall'allegato "Consistenza dei mezzi e stima quantità".

L'Appaltatore dichiara che i tempi d'intervento ("pronto ad operare") sono in linea con quanto dichiarato nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara allegata, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei tempi "pronti ad operare", comporteranno l'applicazione delle penali richiamate nell'articolo 6 del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo PEC, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Le risorse messe a disposizione dall'Appaltatore sono basate sulla consistenza effettiva richiesta in sede di gara di cui all'allegato "consistenza mezzi e stima delle quantità".

La Committente metterà a disposizione dell'Appaltatore le attrezzature specialistiche per l'esecuzione del servizio: lame, spargitori ed innaffiati.

L'Appaltatore si impegna a restituire le suddette attrezzature in buono stato e secondo i termini e le modalità che le verranno indicate dalla Committente dopo l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propri operatori, sia ai propri dipendenti che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende subaffidare il servizio o parti di esso. Resta inteso che la Contraente sarà ritenuta dalla Committente l'unica responsabile in termini di formazione del personale per tutti gli operatori che, con riferimento al servizio in oggetto, accederanno alla sede autostradale. L'Appaltatore farà seguire al proprio personale il corso di formazione online ad inizio contratto e si impegna a far partecipare gli operatori interessati alle riunioni di coordinamento ed aggiornamento che si terranno presso i PN e/o AdS ad inizio di ciascuna stagione invernale.

In particolari condizioni di emergenza o qualora si verificano guasti ai mezzi dell'Appaltatore, il personale della stessa, previo accordo della Società, dovrà

proseguire il servizio con mezzi messi a disposizione dalla Committente, per i quali sarà stipulato apposito contratto di comodato d'uso gratuito.

Si rimanda al capitolato tecnico allegato per ogni ulteriore dettaglio sulle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 4 “AMMONTARE DEL CONTRATTO”

L'importo complessivo massimo stimato degli interventi oggetto del Contratto è pari ad € -----, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € ----- per oneri della sicurezza.

I corrispettivi delle attività dei singoli interventi aggiudicati derivanti dal Contratto verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenchi prezzi unitari allegati al presente Contratto - eventualmente integrati con ulteriori prezzi, la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi - da assoggettare al ribasso offerto del:

Elenco prezzi servizi a corpo:% al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

di cui alla procedura di gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

L'importo del Contratto è così suddiviso:

servizio sgombero neve e spargimento cloruri €, di cui € per oneri di sicurezza.

In merito all'importo degli ONERI DI SICUREZZA si precisa che lo stesso è stimato in dettaglio nel singolo DUVRI relativo allo specifico lotto.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente contratto sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza del contratto, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all'affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l'appaltatore possa formulare pretese a riguardo.

Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente contratto non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell'Appaltatore.

Articolo 5 “VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA”

I corrispettivi delle attività dei singoli interventi affidati derivanti dal Contratto saranno determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi unitari allegati al presente accordo da assoggettare ai ribassi definiti nell'articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento di tutti gli interventi, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Gli oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, sono definiti nel DUVRI, allegato al presente contratto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferma:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui al Contratto e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi, nonché, de-gli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente schema di Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni;
- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini

dell'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli "REVISIONE PREZZI" e "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE";

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico ed economiche, effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione del Contratto, rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali, volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

/ (in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte) Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. /

Articolo 6 "ANTICIPAZIONE"

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività afferenti al presente contratto, accertata dal RUP/DEC, eccetto quindi per attività identificate nel Capitolato Speciale d'Appalto come "PRONTO INTERVENTO" e/o "URGENTI" e/o "PRESTAZIONI DI INTERVENTO URGENTE NON PROGRAMMABILI", viene corrisposta da parte del Committente a favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle attività proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In tal caso il Committente recupererà l'importo non già trattenuto dell'anticipazione attraverso l'escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo SAL utile alla decadenza dal beneficio

dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 7 “REVISIONE PREZZI”

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. La revisione opera nella misura dell'80 per cento di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici, elaborati dall'ISTAT pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 60 del Codice.

Restano ferme le previsioni di cui all'Art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.

Articolo 8 “DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE”

Il domicilio legale delle parti, per come riportato in epigrafe, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra il RUP/DEC e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 9 “RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO”

Il Committente ha individuato l'Ing. Denni Montanari quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente Contratto, che, eventualmente, può essere coadiuvato dal DEC per la gestione del presente contratto.

Articolo 10 “RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE”

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. nato a il firmatario del presente atto nella sua qualità di/ giusta procura allegata al presente contratto. /

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. Nato a il Giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attività per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

Articolo 11 “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE”

La garanzia definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del Codice) dell'importo del presente Contratto, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante

Si conviene espressamente che tale garanzia deve essere prestata a copertura di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto e secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3 del Codice.

Si precisa che detta garanzia deve essere prestata mediante fideiussione rilasciata da primario istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Inoltre, prima della sottoscrizione del Contratto ed al fine di tenere indenne la Committente da ogni responsabilità civile per rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività, la Contraente dovrà produrre idonea Polizza assicurativa RCT/O, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 2.500.000,00 e con validità della coperture assicurative dalla data di consegna dei servizi, fino all'assunzione del carattere definitivo dell'ultimo certificato della verifica di conformità.

L'Impresa ha l'obbligo di assicurare, con gli stessi massimali, anche le attrezzature della Società (lame spargitori ed innaffiatici) per gli eventuali danni che questi potrebbero arrecare a terzi durante lo svolgimento delle operazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 12 “TEMPISTICA DEL CONTRATTO”

La durata del presente contratto è fissata in 1095 giorni decorrenti dalla data di formalizzazione del medesimo.

Il presente contratto si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo del Contratto senza necessità di disdetta.

La Committente si riserva, previa comunicazione all'Appaltatore entro il termine di validità del presente contratto, di prorogare lo stesso agli stessi patti, prezzi e condizioni economiche ivi definite, anche progressivamente, fino ad un massimo di ulteriori 730 giorni, attivabili anche separatamente.

In casi eccezionali, il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art.

120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nella determinazione del tempo di esecuzione previsto nei singoli buoni d'acquisto si terrà conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Le eventuali proroghe ai termini di ultimazione dei singoli interventi che saranno disposte dal Committente, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8.

○ SOSPENSIONE INTERVENTI

Potranno essere disposte sospensioni delle attività ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali il RUP/DEC redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile Unico del Progetto entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 121 del Codice e nell'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice medesimo.

Durante il corso dell'appalto la sospensione degli interventi di cui all'art. 121, comma 3, del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice.

Si conviene espressamente che nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, l'esecuzione delle lavorazioni potrà essere sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni, oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il RUP/DEC, indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso RUP/DEC.

Il Committente si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione degli interventi

senza che all'Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali, disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, nonché da quelle previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento, calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, computati sul-la percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal RUP/DEC;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il RUP/DEC lo comunicherà al Responsabile Unico del Progetto affinché disponga la ripresa delle attività ed indichi il nuovo termine del contratto. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal Responsabile Unico del

Progetto, il RUP/DEC redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Progetto/DEC.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le sospensioni dell'esecuzione saranno regolate dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8 Allegato II.14.

○ PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente atto e delle penali come richiamate nel CSA.

L'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale netto non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del presente Contratto, ferma restando la facoltà per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice.

Qualora nell'esecuzione del contratto si verifichi un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al Programma Esecutivo dell'Intervento presentati dall'Appaltatore per il presente contratto questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al suddetto ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione, né alcuna pretesa economica e/o risarcitoria. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui al paragrafo 7.7 del CSA, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile. Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Considerato l'interesse della Committente ad ottenere le prestazioni nei tempi pattuiti, anche in virtù degli obblighi concessori propri della Stazione Appaltante, l'eventuale ritardo nell'esecuzione e le inadempienze agli obblighi contrattuali sono sanzionate con le modalità ed i costi riportati nel paragrafo "PENALI" del Capitolato Speciale di Appalto.

○ Deterrenze economiche per Non Conformità esecutive

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si rende edotto, ed accetta, che il Committente preveda determinate deterrenze economiche in caso di "Non Conformità" relative all'esecuzione delle attività, come da disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

Tali deterrenze economiche, sotto forma di penali e/o trattenute, verranno notificate all'Appaltatore previa contestazione scritta da parte della Committente e decurtate dall'importo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) successivo.

Si specifica che l'ammontare complessivo di tali penali concorrerà all'eventuale raggiungimento del predetto limite del 10% del valore complessivo del contratto.

○ Penali da inadempimenti riportati in Capitolato Speciale d'Appalto

Eventuali ulteriori penali potranno essere applicate da parte del Committente, per inadempimenti di cui all'articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE" e all'articolo "ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE" del presente contratto, ove espressamente richiamate all'interno dei documenti allegati, facenti parte integrante del, o comunque, richiamati nel presente Contratto.

Articolo 14 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA"

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente.

Articolo 15 "PAGAMENTI"

La contabilizzazione degli interventi eseguiti in relazione agli interventi oggetto del presente contratto avverrà con cadenza bimestrale in corrispondenza dell'ultimo giorno di calendario dei mesi pari (Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre).

La contabilizzazione delle attività oggetto del presente appalto avverrà mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenco prezzi unitari allegati al presente contratto da assoggettare al ribasso del:

- Appaltatore
 - Elenco prezzi servizi a corpo:%

fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

Nel SAL verranno contabilizzati tutti gli ODL conclusi nel bimestre di riferimento e le quote proporzionali all'avanzamento temporale degli ODL per la manutenzione del verde a corpo (forfait).

Anche le prestazioni gestite a corpo (ad esempio ODL di lavori "a corpo") saranno contabilizzate in occasione del primo SAL bimestrale successivo alla conclusione della prestazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute

potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell'importo previsto per il Contratto dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

I predetti SAL saranno adottati previa sottoscrizione del RUP/DEC e dell'Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza al Responsabile Unico del Progetto di ciascun soggetto subappaltatore che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal Responsabile Unico del Progetto.

Sulla base di tali stati d'avanzamento, il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva emetterà, entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all'interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione all'anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L'emissione del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura: l'Appaltatore accetta espressamente che la predetta fattura dovrà essere trasmessa al Committente previa autorizzazione all'emissione da parte dello stesso.

Qualora nell'appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.

I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii., come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del suddetto certificato di verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del SAL medesimo, secondo le predette modalità e previa presentazione della corrispondente fattura da emettere su richiesta del Committente, nonché all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii., come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione per le attività relative ai servizi o collaudo definitivo in relazione alle lavorazioni di cui al contratto, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143/2021, decreto attuativo dell'art. 8, comma 10-bis della Legge n. 120/2020, prima di procedere al saldo finale, relativamente al presente contratto, in aggiunta al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è richiesto all'Appaltatore il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di Congruità), da prodursi in occasione della presentazione dell'ultimo SAL.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e, più in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi,

i maggiori tempi - addebitabili all'Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

/ [in caso di RTI] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal SAL, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri), previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

INFORMAZIONI RICHIESTE	Indice campo TECNICO XML
#CODICEAPPALTOCONTRATTO# esempio: #023/CA/2020#1#	2.1.1.11 <Causale>
CODICE CIG	2.1.2.7 < Codice CIG>
NUMERO SAL esempio: 011	2.1.7.1 <Riferimento Fase>
IBAN	2.4.2.13 <IBAN>
ESIGIBILITA' IVA Valori ammessi: [I] Iva ad esigibilità immediata, [D] iva ad esigibilità differita, [S] scissione dei pagamenti - (split Payment)	2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>

operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove previsto, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per la Committente effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente accordo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, che saranno comunicati dall'Appaltatore al Committente, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nel contratto. L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediese S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Articolo 16 “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE”

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica del Contraente.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli

adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3. La Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Rientrano, inoltre, tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati tra le Spese Generali del Contraente contenute nel corrispettivo di cui all'articolo 3 del presente Contratto, altresì, le seguenti prestazioni afferenti all'esecuzione delle attività proposte in sede di offerta (anche con riferimento agli allegati alle dichiarazioni espressamente rese in sede di gara e allegate al presente documento).

L'attuazione delle prestazioni offerte dall'Appaltatore avvengono in linea con quanto dichiarato nell'offerta prodotta in sede di gara, che costituiscono impegno contrattuale.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo 17 "ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE"

Gli interventi oggetto del presente Contratto potranno essere eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia" e "Indirizzi Operativi per la sicurezza dell'operatore su strada", nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o il RUP ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme e obbligazioni.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nei corrispettivi, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.

L'Appaltatore si rende edotto, con la sottoscrizione del presente Contratto, che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dal Committente previa presentazione di attestazione dell'Impresa esecutrice in

merito all'avvenuta effettuazione da parte dell'Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico, nei confronti dei terzi e del Committente: in tal senso, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dal RUP/DEC in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il RUP/DEC, privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle degli altri interventi.

In particolare, all'Appaltatore non sarà concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di organizzare gli interventi in modo che sia preclusa l'apertura al traffico di una corsia all'interno dell'area di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento di code, previsione di picchi di traffico straordinari, ecc.). All'uopo sarà onere dell'Appaltatore predisporre, contemporaneamente all'installazione della cantierizzazione, all'interno del cantiere l'apposita segnaletica idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente alla protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore accetterà le particolari condizioni in cui verranno eseguiti gli interventi, valutandone le conseguenze sulla informazione e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente e da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione

contrattuale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui al Capitolato, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto:

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive, come meglio previsto al precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.;
- l'esecuzione delle attività in doppi / tripli / turni, compresi / esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione del RUP/DEC, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, etc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale.
- l'installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale, secondo quanto riportato all'interno del Capitolato speciale di appalto;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- le operazioni di pulizia della sede autostradale e/o stradale interessata dagli interventi, ogni qualvolta vengano rimossi i materiali e le attrezzature di cantiere, allo scopo di lasciare la carreggiata totalmente agibile al traffico secondo le fasizzazioni riportate nel progetto e secondo quanto riportato all'interno del Capitolato speciale di appalto;
- l'obbligo di comunicare alla RUP o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco i seguenti dati:
 - preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le

- condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
- comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
 - comunicazione della rimozione del cantiere.
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
 - il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dagli interventi.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, per come individuati nel CSA. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Articolo 18 "MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI"

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con

sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza degli interventi da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisoriale o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Prima dell'inizio dei Lavori dovranno essere presi dall'Appaltatore gli opportuni accordi con il RUP per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere

eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente il RUP o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi affidati, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al RUP o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi a adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dall'esecuzione degli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, del Capitolato speciale di appalto nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o il RUP e/o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia

ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione degli interventi affidati, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione degli interventi affidati.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

Qualora richiesto dal Committente, l'Appaltatore, prima dell'inizio degli interventi affidati, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.

Articolo 19 "INTERFERENZE"

Qualora nell'esecuzione degli interventi siano interessati da infrastrutture interferenti con gli interventi medesimi, le stesse verranno indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento.

L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dal RUP o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Eventuali attività connesse a predisposizioni necessarie alla risoluzione delle interferenze con pubblici servizi, che dovessero essere richieste dagli Enti Gestori, dovranno essere realizzate dall'Appaltatore in tempi compatibili con le previsioni del Programma Esecutivo dell'Intervento e saranno compensate a misura.

L'Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull'andamento delle attività ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente Contratto, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per singola interferenza, rimarranno a

carico dell'Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avrà diritto, per ritardi eccedenti il succitato periodo e laddove presenti i presupposti per il relativo riconoscimento, a una proroga dei tempi contrattuali delle sole attività impattate dalla ritardata risoluzione, calcolata come prodotto dei giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare delle attività non eseguite per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo delle attività interferite nello stesso periodo, secondo il programma esecutivo dei lavori (definito "Programma Esecutivo dell'Intervento" in CSA e in altri documenti contrattuali) redatto dall'Appaltatore al netto dei predetti 30 giorni.

L'Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente Contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all'Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 20 "ESPROPRIAZIONI – OCCUPAZIONI"

Le eventuali espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto sono eseguite direttamente dal Committente.

Articolo 21 "RESIDUI DA LAVORAZIONE – RIFIUTI"

L'appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al RUP/DEC.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi,

dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere del RUP/DEC, sia effettuato per le opere oggetto degli interventi di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come gli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, ferme restando le disposizioni di legge eventualmente applicabili, in ogni caso l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa idonea per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al RUP/DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque

spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione degli interventi appaltati per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

o Raccolta rifiuti prodotti direttamente dalla Committente

Parte dell'attività di manutenzione dell'infrastruttura autostradale e degli impianti annessi può essere svolta direttamente da personale della Committente. Per i rifiuti derivanti da tale attività, sono state predisposte opportune aree per il deposito temporaneo dei rifiuti, direttamente gestite da parte della Direzione di Tronco competente.

Per i rifiuti depositati dalla Committente presso i citati depositi temporanei, l'Appaltatore sarà chiamato, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge, a prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso l'impianto di conferimento indicato per il loro recupero o smaltimento. Nei casi in cui, durante lo svolgimento dell'appalto, i predetti siti non fossero più disponibili (per ragioni tecniche o per sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari oppure amministrative, di rilevanza nazionale o regionale), l'Appaltatore dovrà prontamente attivarsi per individuare nel più breve tempo possibile altri siti di conferimento, fornendone tempestiva comunicazione alla Committente.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Appaltatore di modificare, sostituire ovvero integrare gli impianti di conferimento indicati previa la necessaria verifica dei titoli abilitativi di detti siti ed espressa autorizzazione da parte della Committente.

Resta inteso che, in tali fattispecie, la Committente viene qualificata quale "Produttore del rifiuto".

Con l'accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti per il trasporto di rifiuti speciali ai sensi dell'art.212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Altresì l'Appaltatore dovrà, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui le leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di gestione dei rifiuti l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, sarà responsabile dell'adeguamento delle procedure di gestione alle nuove norme, sollevando la Committente da qualunque responsabilità al riguardo.

Altresì, l'Appaltatore dovrà con immediatezza darne comunicazione alla Committente nella persona del RUP/Responsabile di Fase/DEC del Contratto.

Articolo 22 “OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE”

L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente in materia è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni riportate all'interno del Capitolato speciale d'Appalto, in tema di gestione dei residui da lavorazione e dei rifiuti, in tema di gestione delle terre e rocce da scavo e in generale in materia di inquinamento ambientale, adempiendo altresì a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dal RUP/DEC e dal Committente.

L'Appaltatore è obbligato a svolgere e programmare le lavorazioni secondo le disposizioni normative ed operative riportate nei predetti documenti, all'interno dei quali sono altresì disciplinate le eventuali penali per il mancato rispetto delle relative previsioni.

Gli oneri economici connessi al presente articolo, e alle disposizioni ivi riportate, sono da intendersi compresi nel corrispettivo di appalto.

Articolo 23 “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione degli interventi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nell'esecuzione degli interventi costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 119, comma 7 del Codice.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, lo stesso Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo 24 “PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI – PIANI DI SICUREZZA”

All'atto della consegna degli interventi l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro, al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. N. 81/2008 ss.mm.ii.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a adempiere alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- a fare e osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera – propri e/o di eventuali subappaltatori e subcontraenti - siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente il RUP o il DEC in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

Il RUP o il DEC e, in generale, tutti i soggetti a qualsiasi titolo incaricati dalla Committente di verificare lo stato dell'appalto e l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali in materia di sicurezza, hanno facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento del Contratto e, comunque, prima della consegna degli interventi di cui ai singoli ODL, l'Appaltatore redige e consegna alla Committente, tramite il RUP o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), il Piano Operativo di Sicurezza (POS) corredato da eventuali proposte di modificazione e integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto dal Committente.

Il DUVRI forma parte integrante del presente documento e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti – sono meglio specificati nel DUVRI.

Articolo 25 “PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA”

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del RUP/DEC o, più in generale, da tutti i soggetti a qualsiasi titolo incaricati dalla Committente di verificare lo stato dell'appalto e l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori/subcontraenti, degli obblighi contrattuali e di legge in materia di sicurezza nello svolgimento dei lavori e/o dei servizi, con situazioni di pericolo grave ed imminente ovvero in caso di “non conformità significative” così come previsto dal CSA, gli stessi saranno immediatamente sospesi. Il Committente potrà inoltre sospendere le autorizzazioni a manovre degli operatori presenti per la durata che si riterrà opportuna, imporre la risoluzione immediata della non conformità e la risoluzione delle cause che l'hanno generata, verificandone l'avvenuta attuazione.

Al registrarsi di ulteriori ripetute non conformità, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di provvedere alla risoluzione immediata delle non conformità rilevate, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore la presentazione di un Piano di adeguamento con le azioni correttive e migliorative del sistema di gestione e vigilanza sulla sicurezza che l'Appaltatore dovrà assumere per evitare il ripetersi delle non conformità rilevate, eliminando le cause di base che hanno originato le anomalie.

Nelle more di tutte le azioni previste dal Piano, l'esecuzione degli interventi potrà, ad insindacabile giudizio del Committente, essere sospesa, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché in termini di oneri economici né di slittamento dei termini contrattuali.

La Committente, anche nella persona del RUP, del DEC o, più, in generale di tutti i soggetti a qualsiasi titoli incaricati di verificare lo stato dell'appalto e l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, potrà procedere in ogni caso ad effettuare visite ispettive a campione e anche senza alcun preavviso a verificare l'attuazione delle misure previste dal Piano.

Qualora i lavori e/o i servizi vengano sospesi a norma del presente articolo, la Committente si riserva, nelle more della sospensione, di far eseguire, in tutto o in

parte, le prestazioni previste dal contratto all'ulteriore operatore economico aggiudicatario del presente Contratto, senza che l'appaltatore possa avere a riguardo nulla ad eccepire o pretendere né in termini economici, né di slittamento dei termini contrattuali.

Il Committente si riserva, inoltre, di disporre la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del contratto, qualora dovessero di nuovo emergere situazioni di non conformità (analoghe alle precedenti o comunque della stessa gravità) e, in ogni caso, in caso di violazioni delle norme del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), nonché di tutte le disposizioni contrattuali e di legge in materia di sicurezza, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'appaltatore uscente non potrà avere a riguardo nulla ad eccepire o a pretendere. A tali fini, il RUP/DEC nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà infine comunicare al RUP/DEC le situazioni di potenziale pericolo e dei "quasi infortuni".

Articolo 26 "ATTIVITA' DI AUDIT"

Durante l'esecuzione del Contratto, fermi restando i compiti e le responsabilità del Responsabile Unico del Progetto e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all'Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare l'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l'Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,

corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell'Appaltatore afferente all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.

Il Committente si impegna a rendere edotto l'Appaltatore delle risultanze dell'attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.

Articolo 27 “MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”

Le modifiche contrattuali sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 120, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal RUP/DEC, approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6.

A titolo esemplificativo rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 6, suindicato, le disposizioni relative a:

- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);
- rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione degli interventi. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);
- interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3% importo complessivo del contratto);
- maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed

esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8% importo complessivo del contratto).

- Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il RUP/DEC solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5 % dell'importo complessivo del contratto).
- Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. È possibile, infatti, che l'esecuzione delle attività venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attività. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione.

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera D) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.

Non sono considerate sostanziali le modifiche di cui all'art. 120, comma 7 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 "REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO", nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del Contratto all'equilibrio originario. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario del Contratto subita dall'appaltatore medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario del Contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice.

Articolo 28 "SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI"

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. /

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti attività:

.....

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

Il subappalto delle attività oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore potrà richiedere il subappalto delle attività previste nel presente Contratto.

Resta espressamente inteso che l'importo delle prestazioni subappaltabili verrà conteggiato in rapporto all'importo stimato nel presente contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 119, comma 17, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, di attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo. Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto il RUP, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente documento, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Committente su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere

sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC della Direzione di Tronco competente: autostradeperlitaliadtr9udine@pec.autostrade.it.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo dei lavori o delle parti di lavori ovvero i servizi o le parti di servizio da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto di subappalto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in parti-colare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto dell'art. 119, comma 12, l'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale – rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro; altresì, nel caso in cui le attività non riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, si richiede al subappaltatore una dichiarazione di applicazione dei minimi salariali relativi al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento, parametrato rispetto ai minimi tabellari ministeriali

- c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
- e) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.;
- f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
- g) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
 - 1. per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 94;
 - 2. l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia

conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;

3. in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
4. in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
5. la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
6. qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
 - i. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
 - ii. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - iii. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 1, del D.Lgs. 81/2008 "Idoneità tecnico professionale dell'appaltatore".

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al RUP o il Direttore Esecutivo del

Contratto (DEC), prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal RUP o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice;

- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al RUP o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il RUP o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
 - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 – qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso

d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo – fermo restando l'importo autorizzato – dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

Resta inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei sub-contraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse all'Appaltatore esclusivamente tramite l'indirizzo PEC della Direzione di Tronco: autostradepertaliadt9udine@pec.autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

- copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività sub affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- descrizione delle attività che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all'art. 119, comma 2 del Codice;
- dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornito-re/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 1, del D.Lgs. 81/2008 "Idoneità tecnico professionale dell'appaltatore".

L'Appaltatore dovrà comunicare alla RUP o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al RUP, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 29 "RISERVE DELL'APPALTATORE"

Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite al presente contratto le cui attività sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell'ambito della contabilità afferente al contratto

stesso: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente al contratto.

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economico (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle prestazioni affidate e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere sempre iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e

firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la precisa quantificazione delle somme cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il registro di contabilità è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il Registro di Contabilità, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il RUP/DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP/DEC registri delle quantità in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma del conto finale delle attività, l’appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di

Contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del Codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e le riserve si intendono decadute. L'appaltatore può iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP/ DEC, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo/verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo/verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 210, 211 e 212 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP/DEC senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 30 “COLLAUDO E GARANZIE”

Le opere oggetto dei singoli interventi affidati sono soggette al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione, nonché alla verifica di conformità, per la parte relativa ai servizi, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'All. II.14 del Codice.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'Allegato “A”.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso la sede dell'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della prestazione.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di regolare esecuzione e di verifica di conformità verranno emessi nei termini di cui all'art. 116, comma 2 del Codice e dell'All. II.14 del Codice.

Articolo 31 “MANUTENZIONE”

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio ovvero fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità degli interventi affidati, la manutenzione e la custodia di quanto eseguito sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata degli interventi eseguiti in virtù del presente Contratto, anche per singoli tratti.

L'Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque l'onere della manutenzione ordinaria di quanto realizzato fino al collaudo provvisorio dei lavori ovvero fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità degli interventi affidati.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione e l'emissione dei certificati di cui all'art. 116 del Codice, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela,

provvedendovi senza che occorranza inviti da parte del RUP o del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal RUP o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo 32 “PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE – BREVETTI”

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la

Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, con-seguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto.

Rimane fermo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Articolo 33 “IMPEGNO DI RISERVATEZZA”

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

Articolo 34 “MANLEVA”

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente contratto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata al Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

/Articolo 35 “AVVALIMENTO”

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell'art. 104 co. 11 del Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall'Appaltatore..... /

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice, la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento/DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 36 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto nel suo complesso, previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Obblighi

ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti – Subcontratti, /Articolo Avvalimento/ Articolo Codice Etico; modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione.

Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il RUP/DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del periodo che precede, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. A tale proposito, le parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento (i) la mancata sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore (ii) il superamento dell'ammontare complessivo delle penali della percentuale del 10% dell'importo del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni del presente contratto sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contrattuali, al di fuori di quanto previsto dalla precedente disposizione relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il

RUP/DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto:

- a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del Contratto;
- b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente.

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice quando:

- 1) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

Il committente procede altresì alla risoluzione del presente Contratto nel caso in cui l'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale o qualora sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 commi 4 e 5 del Codice;

In caso di risoluzione del Contratto, per colpa dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, e legittimerà quest'ultimo ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore

dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

□ In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista all'interno del contratto per il ritardo nell'ultimazione dell'intera attività appaltata, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

□ Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori e degli ulteriori interventi già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

□ Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

□ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi della disposizione che precede, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

□ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

□ In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO" così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto dovuto dall'Appaltatore al Committente, a qualsiasi titolo, che sarà oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall'Art. 122, comma 6, del Codice.

Le parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

Articolo 37 "RECESSO"

Il Committente ai sensi dell'art. 123 del Codice ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal Contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere il Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, con esclusivo riferimento all'importo contrattuale di ciascun contratto emesso. Nulla sarà dovuto nei confronti dell'Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.

Articolo 38 "ESECUZIONE IN DANNO"

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, ovvero con riferimento agli obblighi in capo al medesimo appaltatore relativi alle aree di cantiere di cui al CSA, le prestazioni oggetto del contratto, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella medesima documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

Articolo 39 "RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI"

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 40 “RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE”

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 41 “SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO”

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del presente Contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza alla Committente, mediante trasmissione a mezzo pec all'indirizzo aziendale autostradepperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it e autostradepperlitalia@pec.autostrade.it, indicando nell'oggetto della medesima la

dicitura “*registrazione contratto n ...*” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle clausole penali previste all'articolo “TEMPISTICA DELL'APPALTO”, l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione.

In ogni caso, sarà obbligo dell'Appaltatore, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte della Committente, trasmettere evidenza a quest'ultima dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 42 “INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO”

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy [art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)], le parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione,

limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- per Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in te-sta al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'Ing. Luca Della Longa, in qualità di Direttore del 9° Tronco di Udine.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- Per l'Appaltatore nella persona del/della Sig./Sig.ra quale Legale Rappresentante Legale della società.

Articolo 43 “PUBBLICITÀ”

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione degli interventi con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si riserva ai sensi del presente articolo.

Articolo 44 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 159/2011 SS.MM.II.”

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il

presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Articolo 45 “COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) - VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI”

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo 46 “DANNI DA FORZA MAGGIORE”

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.

Articolo 47 “COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO”

La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo tecnico, laddove previsto dalla normativa di riferimento, sono disciplinati dagli art 215 e ss del Codice ed opera secondo la disciplina e con le modalità fissate dalle medesime disposizioni e dall'Allegato V.2 del Codice.

Articolo 48 “CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE”

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Codice di Condotta, Policy anticorruzione, Linea Guida Anticorruzione, Modello 231 parte generale e speciale, Policy Integrata dei sistemi di gestione e Procedura Gestione delle

segnalazioni, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia potrà avvenire anche attraverso l'inquadramento del seguente QR Code:



Articolo 49 “RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE”

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al D.M. n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte alla Committente direttamente dall'Appaltatore ovvero potranno essere detratte in compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore dell'Appaltatore.

* * *

Il presente è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.

.....

(.....)

L'APPALTATORE

.....

(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Articolo Valutazione degli interventi, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica del Contratto, Articolo Riserve dell'appaltatore, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti agli interventi, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo Subappalti - Subcontratti, /Articolo Avvalimento,/ Articolo Danni da forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Manleva, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa, Articolo Risarcimento danni – indennizzi, Articolo Risoluzione delle controversie – Foro competente, Articolo Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione, Articolo Risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., Articolo Rimborso spese di pubblicazione.

L'APPALTATORE

.....

(.....)

